

GenGle Onlus e
NSC- nuovo sindacato carabinieri

Basta aver paura!

DOMANDE E RISPOSTE SU SEGNALAZIONI, INTERVENTI E
DENUNCE IN AMBITO FAMILIARE



a cura di:

PRES. NSC MONICA GIORGI

AVV. SIMONA PAGNINI

DOTT.SSA PAOLA COPPI

GENGLE ONLUS aps

Siamo un'associazione dedicata ai genitori separati ed alle famiglie monogenitoriali, che è nata e continua a crescere grazie alla resilienza ed all'impegno di molti Genitori sinGle che condividono una visione fatta di solidarietà e collaborazione e che hanno reso l'associazione un punto di riferimento per tutti i genitori soli ed i loro figli.

Lo scopo della nostra associazione è quello di supportare te ed i tuoi figli nell'affrontare le difficoltà che i genitori separati, divorziati, vedovi ed unici spesso si trovano a dover risolvere da soli.



NSC - NUOVO SINDACATO CARABINIERI

Siamo un sindacato nuovo ed attento alle molteplici esigenze dei nostri iscritti. Ci impegniamo nel promuovere la solidarietà, l'etica professionale, il prestigio, la professionalità del personale dell'Arma dei Carabinieri. A tal fine, fra le tante attività sosteniamo anche le proficue relazioni con federazioni di sindacati e/o associazioni nazionali ed esteri, nonché con libere associazioni culturali apartitiche finalizzate alla soluzione di problemi del personale militare ed alla valorizzazione dei fini istituzionali nei confronti dei cittadini.

IL PROGETTO

Sportello Euridice

CHE COS'È EURIDICE?

È un progetto di prevenzione alla violenza da separazione. Progetto Euridice prevede l'attivazione di uno sportello di ascolto gratuito e protetto, dedicato alle donne che hanno paura di episodi di violenza da parte del partner o ex partner durante la separazione. Potrai accedere anche ad una serie di video informativi, realizzati dai professionisti della rete: avvocati, forze dell'ordine, psicologi, pedagogisti familiari, operatrici dei centri antiviolenza - per orientarti e comprendere meglio i tuoi diritti, i passi che puoi fare e le strutture a cui rivolgerti in caso di necessità.

LE FAQ

Basta aver paura!

Talvolta come genitori o come partner o ex partner ci troviamo di fronte a situazioni difficili, critiche e complesse e pensiamo o ci sentiamo consigliare: “chiama il 112” - “denuncia” - “vai dai carabinieri”.

Tuttavia, molto spesso, non abbiamo una reale conoscenza di quelli che sono gli iter, le motivazioni valide e le conseguenze legate a questa scelta e per paura, per mancanza di informazioni, per diffidenza nei confronti di ogni istituzione, quando si parla di difficoltà familiari, si finisce per fare dei passi di cui non abbiamo vera consapevolezza.

Sono tanti i GenGle che abbiamo ascoltato raccontare di aver avuto a che fare con una segnalazione, una denuncia, la minaccia della stessa e lo spaesamento e la mancanza di informazioni chiare hanno sempre accompagnato questi racconti.

Abbiamo così deciso, in accordo con NSC - Nuovo Sindacato Carabinieri - di portare avanti un progetto volto all'informazione, alla sensibilizzazione ed alla cittadinanza responsabile, raccogliendo in un documento le domande frequenti e le risposte che ci sono sembrate le più urgenti e importanti.

paola coppi
monica giorgi

PRIMA SEZIONE

Violenza familiare

1) Come si definisce la violenza familiare?

La si può definire, usando la definizione Treccani, come “Violenza perpetrata nell’ambito familiare o all’interno di una coppia, perlopiù nei confronti di una donna”.

Secondo l’art. 3 della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Una definizione dunque ampia che arriva a ricomprendere anche rapporti passati senza convivenza e non di coppia. Ne sono un esempio quello tra genitori e figli, fratello e sorella e tra familiari di generazioni diverse. Non sono quindi esclusi dal fenomeno i bambini e gli anziani.

Una definizione più ristretta rispetto quella contenuta nella Convenzione di Istanbul è, nell’ambito della legge italiana, quella dell’art. 3 del D.l n. 93/2013. Detto articolo dispone che: “si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.”

La violenza domestica, in sintesi e come sopra anticipato, si manifesta in forme di violenza assai diverse, che possono anche coesistere o meno e manifestarsi gradualmente in successione, ovvero: Violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. Le più frequenti fattispecie di reato con le quali viene rubricata sono: Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art 572 c.p.), Stalking (art. 612 bis c.p.), Violenza provata (art. 610 c.p.), Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p), Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570 bis c.p.), fattispecie introdotta con dlgs n. 18/2021.

2) Che cos'è la violenza assistita?

La violenza assistita è stata definita dal Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia) come “il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori”.

3) Che cosa deve accadere perchè le Forze dell'Ordine possano intervenire?

Deve avvenire un fatto costituente reato. Tuttavia, le Forze dell'Ordine spesso intervengono anche in situazioni che non costituiscono ancora reato, ma che il richiedente (inteso come persona che chiede aiuto) percepisce come situazioni di pericolo, per le quali pertanto chiede per esempio l'intervento di una pattuglia, oppure si rivolge ad un Comando Stazione per chiedere informazioni su come potersi tutelare. Quella pattuglia, o quell'operatore che riceverà la notizia, effettuerà pertanto una prima valutazione. L'intervento richiesto, per intendersi, potrebbe essere anche orientato a capire l'entità della sensazione di pericolo avvertita dall'utente, e finalizzato a valutare un'azione che potrà essere preventiva e/o repressiva.

4) Che cosa succede quando chiamo le Forze dell'Ordine perché il mio compagno è violento?

In Italia il numero di pronto intervento 112 è tradizionalmente associato ai Carabinieri: oggi è numero di emergenza unico europeo, ed è il numero telefonico per contattare i servizi di emergenza (soccorso sanitario, Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri) all'interno dell'Unione Europea, attivo in tutti gli Stati dell'UE. Pertanto, se chiami il 112 lo fai perché hai bisogno del soccorso urgente di queste forze dell'ordine. Chiamando il 112 si viene collegati ad un operatore al quale oralmente si può chiedere aiuto ad esempio perché il proprio compagno è violento. A ciò consegue l'intervento della pattuglia, che sarà poi chiamata a relazionare e descrivere accuratamente ciò che i militari intervenuti hanno visto al momento del loro intervento. A seguito dell'intervento, se vi saranno i presupposti, segue l'invito alla persona di recarsi presso la locale Questura o presso un Comando Stazione per sporgere denuncia che dà inizio all'azione penale.

5) Chiamare i carabinieri equivale a denunciare?

Sì, se si configurano reati procedibili d'ufficio (il reato di maltrattamenti in famiglia, per esempio, è procedibile d'ufficio). Altrimenti, l'intervento è la testimonianza di un momento che, per una successiva denuncia, potrà essere acquisito come atti d'indagine.

6) Che cosa significa denunciare?

Significa portare a conoscenza di un fatto l'Autorità competente, oppure accusare qualcuno di un reato all'Autorità competente. Tuttavia, è evidente che denunciare una violenza subita dal proprio partner è un atto che richiede molto coraggio, poiché si denuncia una persona alla quale quasi sempre si è ancora, in qualche modo, legati dal punto di vista affettivo. Nel caso si scelga di rivolgersi presso le Forze dell'ordine, quest'ultime signaleranno il maltrattante alla Procura della Repubblica e si instaurerà un procedimento penale nell'ambito del quale si terrà un processo.

7) Qual'è l'iter di una denuncia per violenza familiare?

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la violenza all'interno delle mura domestiche costituisce uno specifico reato, punito più severamente rispetto alla violenza commessa in altro ambiente, ad esempio in strada. Gli abusi domestici costituiscono una fattispecie di reato per la quale la legge stabilisce che si possa procedere d'ufficio, ovvero l'art. 572 C.P. Tuttavia, non sempre la violenza in casa è idonea a integrare il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Quello di maltrattamenti in famiglia è un reato che presuppone una condotta ripetuta nel tempo, quindi non è sufficiente un singolo episodio. Giova però precisare che i maltrattamenti si possono concretizzare in abusi, fisici o morali, ripetuti in un lasso di tempo apprezzabile, pertanto non comprendono solo le prepotenze fisiche ma anche le vessazioni psicologiche. E così, per esempio, anche chi umilia costantemente la sua partner rivolgendole insulti e minacce rientra in questa fattispecie.

Per quanto riguarda l'iter della denuncia-querela per maltrattamenti, una volta sporta presso le Forze dell'Ordine viene trasmessa tempestivamente all'Autorità Giudiziaria competente, il Pubblico Ministero. Si consiglia di correlarla del numero più elevato di prove possibili, es. messaggi, chiamate (anche screenshots di chat WhatsApp, SMS, registro chiamate, file audio), violenze subite (es. referti medici, foto delle violenze fisiche subite, dei danneggiamenti effettuati presso l'abitazione) citando i nomi delle persone informate sui fatti.

La denuncia per maltrattamenti, trasmessa in Procura, viene protocollata ed assegnata ad un PM. Dal P.M. potrà essere richiesta ed applicata una misura cautelare a carico del partner maltrattante, ed il GIP ne valuterà l'emissione. In questo tipo di misure vi rientrano: il divieto di comunicazione, il divieto di avvicinamento, il divieto d'avvicinamento con braccialetto elettronico anti-stalking, l'allontanamento dalla casa familiare, gli arresti domiciliari, il carcere. Dopo l'instaurazione del procedimento penale, inizia la fase delle indagini preliminari, durante la quale le Forze dell'Ordine raccolgono le fonti di prova per poter fondare l'accusa ed affrontare il giudizio. Pertanto, verranno sentiti anche gli eventuali testimoni che potranno fornire circostanze utili alla ricostruzione dei fatti. Una volta che saranno state raccolte prove sufficienti per andare a giudizio, il PM avviserà l'indagato e la persona offesa con l'avviso ai sensi dell' art. 415 bis c.p.p., nel quale viene comunicato loro che potranno prendere visione degli atti del procedimento, produrre memorie, e l'indagato potrà chiedere di essere interrogato.

Una volta conclusa la fase dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se il P.M. ha valutato che vi è fondatezza dei fatti denunciati, chiederà il rinvio a giudizio dell'indagato che diventerà, a tutti gli effetti, imputato. A quel punto sarà fissata udienza e la vittima del reato potrà essere sentita come testimone.

Si evidenzia inoltre che una querela in tal senso avrà un peso fondamentale nell'ambito di una causa civile per la separazione dei coniugi. Se si tiene conto che attualmente il regime ordinario è quello dell'affidamento condiviso dei figli minori (significa, in sintesi, che alla madre ed al padre sono riconosciuti pari diritti e pari doveri), una denuncia di violenza può consentire di richiedere l'affidamento esclusivo dei figli, evitando che gli stessi debbano trascorrere con un genitore lo stesso tempo che trascorrono con l'altro.

8) I carabinieri mi possono portare via i figli?

No. I Carabinieri non portano via nessuno. Più precisamente, le Forze dell'Ordine intervengono su segnalazione di una situazione immediata e solo se c'è pregiudizio fisico/maltrattamenti possono prelevare il minore e metterlo in sicurezza in un luogo protetto. Negli altri casi cercano di mediare ed eventualmente nei casi complessi possono d'ufficio fare segnalazione alla Procura.

9) Che cosa succede a me, ai miei figli e al mio partner quando sporgo denuncia?

Se ci sono i presupposti, il partner potrà essere allontanato d'urgenza dalla casa familiare: Il Codice di procedura penale (art. 384 bis) dispone che, in caso di violenza domestica, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero, possono disporre l'allontanamento urgente dalla casa coniugale della persona violenta. A quest'ultima sarà vietato di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. È un provvedimento che scatta nei confronti di chi è colto in flagranza di comportamenti violenti e nel caso in cui ci siano dei fondati motivi per ritenere che tali condotte possano ripetersi ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità psico-fisica della vittima. Si deve provvedere all'allontanamento immediatamente dopo il provvedimento del giudice. Si evidenzia che ciò può accadere anche quando non si è ancora sporto denuncia, ma si è chiesto un intervento delle Forze dell'Ordine.

Riguardo agli altri tipi di misura cautelare, sono già stati elencati in una delle precedenti domande.

Dopo aver sporto denuncia, al fine di proteggere e di salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della vittima e dei suoi figli può essere valutata, anche dalle Forze dell'Ordine e con il supporto di un Centro Antiviolenza, la presa in carico presso una Casa Rifugio ad indirizzo segreto, che fornirà un alloggio sicuro alle vittime.

La Casa Rifugio è una struttura che garantisce l'anonimato e la riservatezza, assicurando alle ospiti alloggio e beni primari per la vita quotidiana. Queste strutture sono inserite nella mappatura del 1522, Numero Antiviolenza e Stalking della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, e negli appositi registri regionali. L'inserimento in predetta struttura deve garantire, gratuitamente, protezione e ospitalità per i tempi previsti dal percorso personalizzato, assicurando altresì adeguati servizi educativi e sostegno scolastico ai minori. La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali. Sono garantiti i servizi di Ascolto e Accoglienza, Assistenza psicologica e legale, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa.

Per quanto sopra, va da sé che è fortemente sconsigliato, dopo aver sporto denuncia, continuare la convivenza con un partner violento, poiché in questi casi per le vittime il pericolo di subire episodi analoghi di violenza - o di subire una ulteriore escalation di violenza - è concreto. Spesso, quando vi è la possibilità e la vittima non vuole essere presa in carico presso la Casa Rifugio, si consiglia di appoggiarsi da conoscenti o parenti, in attesa delle tempistiche necessarie per l'emissione di una misura cautelare.

Il partner, ovvero il denunciato, sarà successivamente invitato a nominare un legale di fiducia. In questi casi ciò avviene, quasi sempre, contestualmente all'applicazione di una misura cautelare, oppure al termine delle indagini preliminari, poiché per le vittime potrebbe costituire ulteriore pericolo la consapevolezza, da parte del maltrattante, di essere stato denunciato dalla propria partner.

10) Se ci ripenso, posso ritirare la denuncia?

Nei casi di denuncia per maltrattamenti in famiglia, trattandosi di un reato procedibile d'ufficio, anche nei casi in cui la vittima vorrà annullare la querela, il procedimento andrà avanti e seguirà il suo corso.

SECONDA SEZIONE

*Accordi legali
disattesi*

1) L'ex partner non rispetta gli accordi legali e mi impedisce di vedere i miei figli, cosa posso fare?

Se l'ex non rispetta i tempi è opportuno inviare rar al genitore inadempiente per avere prova di queste omissioni dopo un certo numero di lettere (4 o 5) le strade sono due:

- a.** rivolgersi ad un legale che provvederà a inviare lettera di diffida ed eventualmente provvederà ad instaurare un procedimento innanzi al Tribunale
- b.** segnalare il fatto ai Carabinieri o Polizia, sporgendo denuncia per inadempienza agli ordini del Giudice.

2) L'ex partner non rispetta gli accordi legali e non si presenta mai nei giorni concordati, è sempre in ritardo, non riporta i figli nei tempi stabiliti, cosa posso fare?

Come sopra, è sempre consigliato rivolgersi ad un legale e comunque inviare lettera di diffida

3) L'ex partner vuole prendere i figli anche se è ubriaco, arrabbiato, fuori di testa, posso impedirglielo o lui può denunciarmi?

In questo caso è sempre bene rivolgersi immediatamente ad un legale che provvederà a depositare ricorso di urgenza per i provvedimenti del caso.

4) L'ex partner non rispetta gli accordi di visita ed economici e si è reso irreperibile, cosa posso fare?

Nell'ipotesi di inadempienza degli accordi economici c'è la possibilità di depositare querela.

5) In quali casi posso denunciare l'altro genitore?

I casi possibili per denunciare, penalmente, l'altro genitore sono quelli enunciati sopra: omesso mantenimento e inadempienza agli ordini dell'Autorità giudiziaria.

6) Che cosa succede se l'altro genitore mi denuncia?

In caso di denuncia subìta è necessario rivolgersi ad un avvocato.

7) Quando intervengono i Servizi Sociali?

I servizi sociali possono intervenire, frequentemente, su istanza del Giudice quando è necessario intraprendere un percorso di sostegno della genitorialità. Un adulto non può essere costretto ma bisogna sempre pensare che detto percorso non serve per rinsaldare la coppia ma solo per aiutare gli ex coniugi ad essere genitori nell'interesse esclusivo dei figli.

8) Le Forze dell'Ordine possono portarmi via i figli se l'ex mi denuncia o li chiama?

Le Forze dell'Ordine intervengono, come precisato in una delle precedenti domande, su segnalazione di una situazione immediata e se c'è pregiudizio fisico/maltrattamenti possono prelevare il minore e metterlo in sicurezza in un luogo protetto. Negli altri casi cercano di mediare ed eventualmente nei casi complessi possono d'ufficio fare segnalazione alla Procura.

9) Se ci ripenso, posso ritirare la denuncia?

La querela si può sempre rimettere se riguarda reati non procedibili d'ufficio. Nel caso del 570cp (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e del 388cp (violazione di un provvedimento del giudice) essendo entrambi a querela di parte, non procedibili d'ufficio, in caso di ripensamento si possono sempre rimettere.

*La violenza è
l'ultimo rifugio
degli
incapaci*

Isaac Asimov